

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3847 del 27/07/2022
Oggetto	Procedimento MOPPA4806 (1406/S). Ditta HARIPRO S.P.A. - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Spilamberto (MO) ad uso Industriale ed igienico/assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 18
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4043 del 27/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

**OGGETTO: Procedimento MOPPA4806 (1406/S). Ditta HARIPRO S.P.A. -
Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune
di Spilamberto (MO) ad uso Industriale ed igienico/assimilati.
Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 18 .**

La Responsabile

Richiamate:

- la concessione di derivazione acque sotterranee rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna n° 3767 del 26/06/1984 alla ditta Haripro s.r.l., con scadenza in data 26/06/1999;

- la domanda di rinnovo concessione in sanatoria presentata da Heripro S.p.a. in data 24/01/2000, successivamente al termine di cui alla scadenza della concessione, il cui prelievo ha potuto essere legittimamente esercitato ai sensi del comma 6 dell'art. 96 D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 ricorrendone i presupposti;

Vista la domanda di variante sostanziale alla concessione presentata dalla ditta in data 28/04/2022 prot. PG/2022/70320, con cui la ditta richiede un aumento della portata concessa da 63.000 a 90.000 mc/anno;

Verificato che la suddetta domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica di progetto con studio idrogeologico e con relativi allegati, a firma di Tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna;

Considerato che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui all'art. 5 del R.R. n. 41/2001;

Preso atto che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 sottolinea come i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e, di conseguenza, impatti sul corpo idrico tali da determinare lo stato attuale e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

- la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti i dati:

- Il prelievo ricade nel corpo idrico A2 non a rischio denominato denominato "Conoide Panaro - Libero" Codice 0410ER-DQ1-CL;

- Stato chimico e quantitativo: buono

- Impatto: Moderato

- Criticità tendenziale: Bassa - tenuto conto che la soggiacenza nel settore in oggetto è mediamente compresa tra -15 e -20 m. da p.c., ma che non sussistono le condizioni secondo le quali "eventuali criticità di tale parametro siano comprovate e/o specificamente trattate in strumenti di pianificazione vigenti con espressa indicazione dei relativi indicatori di criticità e della quota teorica di riferimento dell'acquifero in condizioni indisturbate" come da Deliberazione AdbPO 3/2017 Allegato 2.

- Valutazione ex - ante = ATTRAZIONE in cui la derivazione è compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggi sito-specifici;

dato atto che il corpo idrico interessato non si trova in uno stato ambientale inferiore a "buono" né si giudica ipotizzabile, al momento dell'estensione della presente, che lo sarà in futuro quale effetto dei cambiamenti climatici o con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti, per quanto attiene al disposto di cui al DL 06/11/2021 n° 152, specificando tuttavia come la stima di cui sopra deve riferire alle condizioni ambientali esistenti al momento del rilascio della presente concessione e che non deve essere esclusa la possibilità di mutamento dei tali condizioni con conseguente necessità di ulteriori valutazioni di merito;

Acquisiti

- con protocollo n. PG/2022/24206 del 14/02/2022 il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale;

- con protocollo n. PG/2022/164853 del 26/10/2021 il parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Pianificazione Urbanistica Territoriale;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie di d'uso "Industriale" di cui alla lettera c) comma 1, dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è stato calcolato secondo le vigenti norme regionali per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che la Ditta ha versato:

- € 2.359,62 a titolo di deposito cauzionale;
- € 170,31 quale integrazione del canone 2022 già parzialmente versato dalla ditta;

Accertato che la Ditta ha versato i canoni relativi agli anni precedenti.

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente

e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31.12.2031**;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- il Responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Per quanto precede,

DETERMINA

a) **di rilasciare** alla ditta HARIPRO S.P.A.- C.F. C.f. 02064050368, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante N° 1 pozzo esistente su terreno di proprietà, censito al foglio 14 mappale 96 N.C.T. del Comune di Spilamberto (MO), da utilizzare per uso industriale (impiego all'interno del ciclo produttivo dell'azienda) e per uso igienico e assimilati (alimentazione dell'anello antincendio e prove di funzionamento degli impianti), con una portata massima d'esercizio di **10 litri/sec.** e per un quantitativo massimo prelevabile pari a **90.000 mc/anno** - **Proc. MOPPA4806 (1407/S)**

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/07/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2031**;

d) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Per la Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Marina Mengoli

l'Incaricata di Funzione
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita a **HARIPRO S.P.A.** con sede legale in Comune di Spilamberto (MO) Via Ghiarole n° 72 - C.f. 02064050368 codice procedimento **MOPPA4806** (1407/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **10 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **90.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo produttivo dello stabilimento della ditta e per l'utilizzo ad uso igienico e assimilati (alimentazione dell'anello antincendio e prove di funzionamento dell'impianto).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato su terreno di proprietà del richiedente, sito in Spilamberto (MO) Via Ghiarole.

- ubicazione catastale: **foglio 14 mappale 96** NCT Comune di Spilamberto (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X=**660.842** Y= **935.251**;

Dati tecnici del pozzo

- pozzo costruito nell'anno 1980;
- colonna tubolare in ferro diametro Ø=240 mm;
- profondità m. 45 dal piano campagna;
- Acquifero sfruttato: "0140ER-DQ1-CL - conoide Panaro - Libero"
- tratto finestrato: finestrature non note con esattezza;
- portata nominale 10 l/s ;
- pompa sommersa a prevalenza ml 70 c.a.;
- avampozzo presente;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 Il rinnovo della concessione è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso (2022) è pari ad € **2.359,62**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **2.359,62** (importo pari ad una annualità del canone ai sensi L.R. 2/2015).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

- **Il concessionario dovrà installare, se non ancora presente, idoneo misuratore del quantitativo prelevato in metri cubi.**
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE IN
DATA 26/07/2022 ASSUNTO AGLI ATTI
CON PG/2022/123702]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.